

TRIBUNALE DI FERMO

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX LEGGE N. 3/2012

PROMOSSO DA

Sig.ra Enrichetta Vita, nata a Francavilla d'Ete (AP) il 01/12/1958 e residente a Monte San Pietrangeli (FM), Via Lombardia, 4 C.F. VTINCH58T41D760J, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Posa del Foro di Fermo (C.F.:PSONLR63P67D542F), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo, via S. Alessandro, n. 3, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata annalaura.posa@ordineavvocatifermopec.it oppure al seguente numero di fax 0734609585,

PREMESSO CHE

1. l'odierna istante, con comunicazione pervenuta a mezzo pec presso la Segreteria dell'Organismo di Composizione delle Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Fermo, iscritto al n. 66 con P.D.G. Del 29/07/2016, in data 25/01/2022 ha presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento al fine di vedere nominato un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per potere usufruire delle procedure previste dalla legge n. 3/2012;(1A)
2. la domanda è stata iscritta al N. 2/2022 del registro degli affari ex art. 9 d.m. 202/2014;
3. con comunicazione Prot. n. 87 dell' 01/02/2022(1A) il referente dell'Organismo, Dr. Cristiano Michelangeli, nominava la dott.ssa MONICA GENNARI, nata a Sant'Elpidio a Mare il 01/02/1972, con studio in S.Elpidio a Mare– Via Bandiera n. 4 , quale gestore del procedimento sopra evidenziato, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.M. 202/2014 e la onerava delle incombenze e degli obblighi di cui all'art. 11, nei termini ivi previsti;
4. la ricorrente ha fornito all'OCC, in persona del Gestore della Crisi, tutta la documentazione idonea a consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale;(2A elenco creditori, 3A Elenco beni di proprietà, 4A Dichiarazione dei



redditi relative agli ultimi 3 anni 2018, 2019, 2020; 6A Autocertificazione ed elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento, 7A Certificato stato di famiglia, 8A Estratti conto bancari e attività finanziarie dell'ultimo quinquennio, 10A Visura al P.R.A);

Tanto premesso,

CONSIDERATO CHE

la ricorrente

- a) si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente rilevante difficoltà di adempiere alle predette obbligazioni;
- b) le obbligazioni in parola sono state assunte esclusivamente per scopi attinenti l'attività imprenditoriale, come si argomenterà e comproverà nel prosieguo;
- c) non è soggetta, né assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quelle regolate dalla legge n. 3/2012 in quanto la ditta individuale di cui era titolare e legale rapp.te, Suolificio 4S di Vita Enrichetta, risulta cessata dal 31/12/2010;
- d) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'articolo 7 c.2 della Legge 3/2012 poichè la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla Legge 3/2012, non ha subito, per cause a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della Legge 3/2012 e fornisce idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come infra allegata);

Tutto ciò premesso, la sig.ra Vita Enrichetta, illustra la presente proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui esposizione si articola secondo il seguente indice:

1. Cause dell'indebitamento
2. Requisiti soggettivi
3. Illustrazione della situazione debitoria
4. Illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale
5. Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
6. Conclusioni
7. Elenco documenti prodotti

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La signora Vita era titolare della ditta individuale Suolificio 4 S di Vita Enrichetta, che gestiva insieme al marito collaboratore familiare e ai figli e produceva soles per calzature.



L'azienda negli anni era riuscita ad incrementare sempre più il fatturato fino a superare intorno agli anni 2005 il milione di euro.

Nei primi anni 2000, la sig.ra Vita decide di ristrutturare un rudere acquistato a Monte San Pietrangeli per destinarlo ad abitazione della sua famiglia.

Al fine di perseguire tale obiettivo la stessa accende con la Carisap (Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno) un mutuo fondiario per euro 250.000,00 rimborsabile in 15 anni, con ipoteca volontaria sull'immobile oggetto di costruzione pari a euro 375.000,00 le cui rate iniziali vengono tutte regolarmente versate;

Purtroppo, negli anni successivi la ditta di cui la sig.ra Vita era legale rapp.te deve affrontare problematiche correlate ad un fatturato progressivamente in calo; per far fronte alle conseguenziali problematiche, la stessa, all'incirca nell'anno 2008, fa richiesta di ulteriori affidamenti bancari agli Istituti di credito con cui di norma operava e nello specifico, Carisap e Unicredit glieli concedono; le crescenti problematiche con cui la ditta, a causa del decremento dl fatturato, si è dovuta imbattere hanno fatto diventare tali aperture di credito debiti consolidati a cui sono stati applicati interessi altissimi che hanno inciso pesantemente sul bilancio aziendale.

Nel settembre del 2008 la Carisap propone alla sig.ra Vita di accendere un mutuo fondiario "destinato ad esigenze finanziarie" per euro 260.000,00 con ipoteca volontaria di secondo grado per euro 390.000,00, accesa sugli immobili di proprietà della odierna ricorrente.

La sig.ra Vita accetta di buon grado tale proposta confidando nell'incremento di utile che il minor costo del debito avrebbe portato.

Della somma erogata con il mutuo quella di euro 50.000,00 viene trattenuta a pegno dall'Istituto di credito ed il restante importo viene destinato a copertura delle esposizioni debitorie;

Nell'ottobre del 2008 il Suolificio 4S di cui la sig.ra Vita era legale rapp.te riceve importanti insoluti dal suo cliente principale REM.ROM. srl , per il quale la banca Unicredit aveva anticipato salvo buon fine ricevute bancarie per euro 480.000,00.

Confidando nella ripresa della situazione, la sig.ra Vita, nella qualifica, continua ad evadere tutti gli ordini che la ditta REM ROM le conferiva e, come consuetudine, ad anticipare sbf gli incassi.

Purtroppo, la situazione economica non migliora, il volume di affari continua a ridursi drasticamente , posto che il Suolificio 4S oltre ad altri clienti perde il suo cliente storico che era sempre stato anche il suo cliente principale che le aveva consentito negli anni di potere contare su ottimi introiti; in siffatta situazione, la ricorrente si è trovata in difficoltà sempre crescenti nel dovere cercare di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti degli Istituti di credito con un reddito in progressivo calo; è stato così che, al fine di non aggravare l'indebitamento dell'azienda,



al culmine di una crisi finanziaria che ha compromesso l'attività lavorativa della debitrice e della sua famiglia, la stessa il 31/12/2010 ha assunto la decisione di cessare lo svolgimento dell'attività. In tale situazione la sig.ra Vita ha cercato, però, di fare il possibile per onorare almeno in parte gli impegni presi nei confronti di fornitori, dei dipendenti e del fisco; l'esposizione bancaria in crescita esponenziale per via degli elevatissimi interessi di mora applicati, è, invece, rimasta scoperta.

In ragione di quanto precede, è indubbio che le cause che hanno determinato il sovraindebitamento non sono certo da attribuire ad una mala gestio ascrivibile alla ricorrente e/o ad operazioni dalla stessa poste in essere finalizzate alla distrazione di liquidità.

La sig.ra Vita ha, infatti, sempre gestito ed amministrato la ditta di cui era legale rapp.te con la massima diligenza e prudenza; l'indebitamento si è creato a causa di uno squilibrio che ha trovato le sue cause all'interno del Suolificio 4S di Vita Enrichetta, nella quale, una forte crisi finanziaria nell'anno 2008 (come meglio argomentato nella relazione del nominato gestore), ha decretato la fine della stessa attività;

2. SULLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI

La debitrice Vita Enrichetta, persona fisica è stata titolare e legale rapp.te della ditta individuale, SUOLIFICIO 4S DI VITA ENRICHETTA, attiva dal 11/10/1989 al 31/12/2010.

I debiti che la ricorrente ha contratto e per i quali si è creata una situazione di sovraindebitamento, hanno avuto origine quasi esclusivamente nell'attività d'impresa, pertanto la stessa, non rispondendo ai requisiti di "consumatore" di cui all'art.6 comma 2 lett.b), propone in questa sede all'intestato Tribunale in via principale un accordo di composizione della crisi, nel quale, con l'aiuto di finanziatori (figli), **(all.14A dichiarazione di intenti degli assuntori con allegati)**, mette a disposizione una somma superiore al proprio attivo disponibile, prontamente liquidabile e non; subordinatamente, con lo stesso atto, la stessa, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, propone sin d'ora, avvalendosi della previsione di cui all'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012, la liquidazione del patrimonio.

A conforto di quanto precede, si segnala che le obbligazioni assunte dalla ricorrente, alle quali non è riuscita ad adempiere regolarmente, derivano quasi esclusivamente dall'ultimo periodo dall'attività imprenditoriale che va dal 2008 al 2010. Come già rappresentato, gli insoluti per euro 480.000,00 del cliente principale REM.ROM. srl, poi fallito nel 2010, hanno aperto una crisi finanziaria di entità tale da non potere essere risanata.



Cessata l'attività la ricorrente è stata, purtroppo, anche interessata da problemi di salute che le hanno impedito di svolgere ulteriori attività lavorative; la medesima è riuscita a fronteggiare ai suoi fabbisogni primari grazie all'aiuto dei figli e ad una minima pensione del marito;

ovviamente, con siffatte modestissime risorse, la stessa mai sarebbe riuscita ad estinguere le esposizioni debitorie proponendo ai creditori un piano di rientro accettabile.

Vero è che sempre grazie al sostegno di suoi figli l'odierna istante ha, comunque, cercato di risanare l'esposizione che tanto la opprimeva essendo suo desiderio definire in modo dignitoso un capitolo doloroso della sua vita fatto di lavoro e sacrifici, che purtroppo, suo malgrado non le ha fatto conseguire i risultati meritati; purtroppo tutto è stato vano;

E' questa la ragione per cui la stessa si è determinata ad adire l'intestato Tribunale; l'accesso alla procedura di sovraindebitamento e la valutazione conciliatoria giudiziale in presenza di assuntori quali i figli, può, infatti, portare a risolvere una situazione che si è creata per cause a lei non imputabili, poiché quando la stessa ha assunto le obbligazioni, esisteva la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, prospettiva che anche gli istituti di credito, nelle istruttorie di affidamento, avevano ravvisato.

A tal proposito, la ricorrente dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento non risultando soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012, in quanto l'attività d'impresa è cessata da oltre un anno;

3. ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA:

i debiti della proponente alla data della presente proposta risultano essere di complessivi **euro 1.733.164,35**; essi si originano principalmente dagli ultimi anni dell'attività d'impresa della ditta Suolificio 4 S di Vita Enrichetta, esercitata dal 1989 al 2010 e sono sorti, soprattutto, nei confronti degli istituti di credito; di seguito si riporta **l'elenco dei creditori e i relativi crediti**:

3.a) OLYMPYA SPV S.R.L. (Servicer ITALFONDIARIO S.P.A. del gruppo DoValue) creditore originario **UNICREDIT SPA**: il debito originario è sorto nei confronti della Unicredit s.p.a. all'interno dell'attività d'impresa della signora Vita e si riferiva a scoperti di conto bancari e anticipi sbf utilizzati come elasticità di cassa per riequilibrare la rotazione incassi-pagamenti e nello specifico:

- Rapporto C/c n. 400860180
- Rapporto C/c n. 400390208
- Rapporto C/c n. 400872302
- Rapporto C/c n. 400883634
- Rapporto Anticipi import n. 1825477



- Rapporto Anticipi import n. 1826405
- Rapporto Credito di firma n. 1536010
- Rapporto C/c in valuta n. 400066138
- Spese legali

L'importo ammonta ad € **513.523, 54** (comprensivo degli interessi al 28/02/2022) oltre spese ed oneri maturati e maturandi. L'esposizione è garantita da ipoteca giudiziale di terzo grado 3855 RG / 947 RP iscritta il 18/05/2010 in forza del decreto ingiuntivo n. 293 del 19/04/2010 emesso dal Tribunale di Fermo.

Al fine di recuperare tale importo l' Unicredit S.p.a. ha promosso procedura esecutiva immobiliare in danno della Sig.ra Vita rubricata al n. 96/11 R.Es.;

La cessionaria Olimpya s.p.v. srl ad oggi non è intervenuta nella procedura.

3.b) OUTSOURCING PENELOPE S.P.V. – mandatario Intrum Italy s.p.a. (titolare del credito originario della **CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.**). Si tratta di un mutuo fondiario rep. 23749 racc. 6061 a rogito Notaio Dott. Francesco Ciuccarelli, concesso dall'allora Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. in data 17/11/2005 per originari € 250.000,00, garantito da ipoteca volontaria di primo grado per euro 375.000,00 iscritta al n.2481 re.part. in data 18/11/2005. Il mutuo era stato acceso per la costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, che poi è l'immobile interessato dalla procedura . Il credito alla data del 4.3.2022 giusta precisazione del mandatario Intrum Italy s.p.a. ammonta ad € **euro 366.114,15** (di cui € 123.208,35 a titolo di interessi di mora) derivanti da mutuo ipotecario ed € 559,00 per spese legali sostenute . La Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno è intervenuta nell'esecuzione n.96/2011 R.Es. promossa nei confronti della ricorrente.

3.c) YODA SPV SRL – (debito originario CARISAP s.p.a.) euro 656.909,61;

3.d) FALLIMENTO MCR s.r.l. in liquidazione: il debito sorto in capo alla curatela si origina da una revocatoria fallimentare di un credito incassato dalla ditta di cui la ricorrente era legale rapp.te dalla MCR IN LIQUIDAZIONE, successivamente fallita.

Il debito, come precisato dal curatore Avv.Novelli, ammonta a complessivi € **94.961,80**, nello specifico:

- Credito riportato nella sentenza del Tribunale di Ancona n.275/2011:
 - Euro 77.502,68 per sorte capitale ;
 - Euro 11.257,32 per interessi legali dal 10.10.2008 come liquidati in sentenza;
 - Euro 3.451,00 per spese legali liquidate in sentenza;
- Compenso professionale per la esecuzione immobiliare, determinato sulla base del DM 55/2014, per euro 2.750,80.



La curatela è intervenuta nell'esecuzione n.96/2011 R.Es. presso il Tribunale di Fermo promossa nei confronti della ricorrente.

3.e) GIVANS FONDI di Latini Michele & c. s.a.s.: trattasi del debito sorto in seguito alla sentenza n.1586/2019 della Corte di Appello di Ancona che condanna il Suolificio 4S di Vita Enrichetta, alla refusione delle spese processuali del grado di appello alle parti convenute costituite. La causa era stata intentata dal Fallimento Rem Rom, quale cliente della signora Vita, con richiesta di risarcimento danni per una fornitura di calzature difettose, per la quale la signora Vita chiama in causa quale terzista produttore la Givans Fondi s.a.s., chiedendo a sua volta un risarcimento. Con la sentenza di secondo grado la Corte di Appello ha condannato il Suolificio 4S a rifondere alla Givans sas spese processuali per **euro 10.213,84**.

Anche la Givans Fondi s.a.s. è intervenuta nell'esecuzione n.96/2011 R.Es. promossa nei confronti della ricorrente.

3.f) AVVOCATO RENZO INTERLENGHI: si tratta del compenso professionale per un incarico svolto nel 2020 e cessato nel maggio dello stesso anno per **€ 507,52**;

3.g) AVVOCATO RENZO MERLINI: compenso per incarico professionale assunto con atto di nomina del 15/12/2014 per assistenza nell'esposizione debitoria e opposizione alla procedura esecutiva n. 96/2011, pari ad **euro 10.495,04**.

3.h) COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI: debito per imposta IMU, oltre sanzioni ed interessi, per **euro 464,00**, per insufficiente versamento dall'anno 2016 al 2021, dovuto probabilmente ad errori nell'applicazione dell'aliquota.

3.i) ICA ENTE RISCOSSIONE COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI: debito per imposta IMU, oltre sanzioni ed interessi, relativo all'anno 2015 per **euro 380,00**

3.l) AGENZIA DELLE ENTRATE PER AGGI **euro 6.635,85**

3.m) COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI-UFF. TRIBUTI PRESSO ADE RISCOSSIONE **euro 620,80**

3N) COMUNE DI MONTE SAN PIETRANGELI-POLIZIA URBANA PRESSO ADE RISCOSSIONE **euro 703,50**

3.o) COMUNE DI MACERATA-POLIZIA URBANA PRESSO ADE RISCOSSIONE **euro 137,53**

3.p) REGIONE MARCHE PRESSO ADE RISCOSSIONE **euro 2.435,64**



3.q) CAMERA DI COMMERCIO FM-UFF.DIRITTO ANNUALE PRESSO

ADE RISCOSSIONE euro **172,31**

3.r) CAMERA DI COMMERCIO AP-UFF.DIRITTO ANNUALE PRESSO

ADE RISCOSSIONE euro **189,35**

3.s) POLIZIA URBANA COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO PRESSO

ADE RISCOSSIONE euro **261,50**

3.t) ADE-DP TORINO UFFICIO TERRITORIALE PRESSO

ADE RISCOSSIONE euro **473,17**

3.u) ADE-DP FERMO UFFICIO TERRITORIALE

PRESSO ADE RISCOSSIONE euro **47.129,03**

3.v) ADE-DP FERMO UFFICIO CONTROLLI PRESSO

ADE RISCOSSIONE euro **13.744,07**

3.x) Equitalia Giustizia spa euro **1.138,50**

A quanto sopra, si dovranno aggiungere le spese per:

3.y) COMPENSO OCC: il compenso OCC per **euro 4.050,40**, accettato dal debitore in data 18/02/2022 , corrisponde al 40% dell'intero compenso, pari a euro 10.736,00 (iva compresa), già corrisposto all'OCC con finanza dei figli. Tale somma, come convenuto, sarà pagata in pre-deduzione entro 6 mese dal decreto di omolga.

3.Z) COMPENSO LEGALE AVV.ANNA LAURA POSA: la somma di euro 1500,00 oltre oneri fiscali risultante dalla fattura proforma dovuta per compenso legale all'advisor Avv.Anna Laura Posa che sarà liquidata in pre-deduzione Compenso per un totale di **euro 1903,20**;

4) ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FAMILIARE.

4.A) SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE:



La situazione patrimoniale(**all.3A di cui alla proposta depositata**) della sig.ra Vita è così costituita:

Il patrimonio immobiliare di proprietà della sig.ra Vita Enrichetta è rappresentato dagli:

a) immobili siti nel comune di Monte San Pietrangeli (FM), identificati al catasto fabbricati come segue e sottoposti a procedura esecutiva n.96/2011 presso il Tribunale di Fermo.

Di fatto si tratta di nn. 5 fabbricati dislocati nella stessa area dei quali solamente 2 sono ultimati ovvero, l'appartamento destinato ad abitazione della debitrice e della sua famiglia e le relative pertinenze site nel foglio catastale 117, (A2,C2 e C6);

un'ulteriore pertinenza è sita nel foglio catastale 188, infine nei fogli 119,157,397 si trovano fabbricati appartenenti alla **categoria F/2**, e gli stessi sono ravvisabili in unità collabenti quali immobili diroccati, ruderi, caratterizzati da notevole livello di degrado che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e l'incapacità reddituale; nel foglio 117, attigui all'abitazione principale, rinveniamo poi immobili appartenenti alla **categoria F3** "in costruzione".

b)- Immobili siti nel comune di Monte San Pietrangeli (FM), identificati al catasto terreni interessati anch'essi dalla procedura esecutiva n.96/2011 presso il Tribunale di Fermo. La proprietà immobiliare è descritta in maniera analitica dal punto di vista tecnico, giuridico e con allegazione di immagini nella perizia depositata dal CTU nella procedura esecutiva n.96/2011 presso il Tribunale di Fermo. (**all.13A**)

in relazione a tali beni (*Allegato 11 A* - ispezione ipotecaria) sottoposti a procedura esecutiva n.96/2011 presso l'intestato Tribunale, è già stata emessa ordinanza di vendita (*Allegato 12 A*) il cui prezzo base risultante da perizia del tecnico CTU nominato (*Allegato 13 A*) è pari a euro 82.100,00 con offerta minima pari al 75%, ovvero euro 61.575,00.

c)- La ricorrente non possiede beni mobili registrati come si evince dalla visura al PRA;(**all.10A**)

d)- La ricorrente possiede esclusivamente beni mobili di arredamento quali quelli elencati nell'art.514 c.p.c. pertanto impignorabili;

e)- La ricorrente non ha attività finanziarie.

f) atti di disposizione degli ultimi 5 anni(**All.9A**)

si segnala che gli atti dispositivi sono quelli indicati nell'allegato 9A ;

4.B) SULLA SITUAZIONE FAMILIARE ED ECONOMICA

Come risulta dallo stato di famiglia (*Allegato 7 A*), la ricorrente convive con il coniuge e due figlie nella casa di proprietà assoggettata a procedura esecutiva, la n.96/2011 presso il Tribunale di Fermo, per la cui occupazione versa mensilmente alla procedura la somma di euro 200,00.



La stessa autocertifica spese correnti necessarie al sostentamento del proprio nucleo familiare che gravano sulla pensione percepita dai due coniugi (complessivi euro 2.600,00 netti mensili) per **euro 2.630,00 al mese (Allegato 6 A)**.

Dal certificato dello stato di famiglia depositato, si evince che la famiglia della Sig.ra Vita è composta da:

- la sig.ra Vita Enrichetta,
- il sig. xxxxxxxx, coniuge della ricorrente in separazione dei beni (certificato dimatrimonio
- xxxxxxxx, figlia nata il 31/07/1984 ,
- xxxxxxxx, figlia nata il 09/12/1987.

L'elenco delle spese correnti autocertificate dalla debitrice e allegate al presente ricorso, così come individuate nella tipologia dalla sottoscritta, in base alla normativa e alle informazioni fornite sulla famiglia dalla debitrice stessa, che si presumono necessarie per il mantenimento e sostentamento del nucleo familiare, sono di seguito riportate su base mensile e ammontano circa ad **Euro 2.630,00 mensili**;

Le importanti spese sanitarie sono dovute ad una patologia della signora Vita che la costringe ad acquistare tutori e dispositivi medici molto costosi;

la signora Vita corrisponde la somma di euro 200,00 mensili alla procedura esecutiva n.96/2011, per l'occupazione dell'immobile di proprietà utilizzato come abitazione.

5) SULLA PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per la ricorrente di onorare puntualmente i sopra descritti debiti;

L'unica alternativa che si prospetta alla odierna istante è quella della composizione della crisi da sovraindebitamento ricorrendo all'accordo o subordinatamente, alla liquidazione del patrimonio, stante il fatto che parte dell'esposizione debitoria discende dall'attività imprenditoriale esercitata dalla medesima.

A tal proposito, la proposta di accordo che viene formulata(**all.A**) in via principale appare migliorativa rispetto a quella liquidatoria.

Si prevede che la sottoscritta ricorrente si esdebiti nei confronti dei creditori attraverso **un accordo con remissione parziale del debito per mezzo dell'utilizzo dell'attivo derivante da somme messe a disposizione da terzi**, ovvero i figli della debitrice stessa, che si impegnano ad erogare, così come da essi sottoscritto nella dichiarazione di intenti allegata alla presente proposta (**Allegato 14 A**), documentando anche l'esistenza delle somme disponibili e prontamente liquidabili in loro possesso, **la somma di**



complessivi euro 100.000,00, (superiore al valore dell'attivo disponibile della debitrice) da ripartire come segue:

- crediti in pre-deduzione : € **5.953,60** per le spese di procedura pagate al **100%**;
- credito privilegiato OUTSOURCING PENELOPE SPV SRL: € **61.575,00**, pari al prezzo base d'asta ribassato al 75%, ovvero al valore attuale degli immobili sottoposti a procedura, su cui insiste privilegio speciale di ipoteca volontaria di primo grado del creditore, nel rispetto dell'art.7 comma 1 L.3/2012, corrispondente ad una percentuale del **16,82 %** dell'importo del debito precisato;
- i restanti crediti (chirografari e privilegiati declassati a chirografari) vengono soddisfatti nella percentuale del 1,95% secondo le modalità riportate nell'allegato 15 A di cui alla depositata proposta.

In merito ai **tempi di esecuzione della proposta**, si prevede il pagamento entro 6 mesi dalla data dell'omologazione dell'accordo, a mezzo bonifico bancario sui rispettivi conti correnti all'uopo indicati dai creditori.

La scrivente segnala che in via subordinata, in ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, verrà chiesta **la liquidazione del patrimonio**, secondo l'**art. 14 ter comma 1 L. 3/2012**, e, data l'incapienza dell'attivo della debitrice, ci sarà la conseguente esclusione dal riparto di tutti i creditori ad eccezione dei prededucibili e, per un importo minore rispetto alla proposta, del creditore col privilegio speciale di ipoteca di primo grado sull'immobile;

Quanto sopra esposto, trova conferma nella relazione particolareggiata a firma della Dr.ssa Monica Gennari, professionista già incaricato dalla Organismo di Gestione della Crisi di ricoprire l'incarico gestore della crisi(all.5.A).

6) CONCLUSIONI.

La signora Enrichetta, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Il.mo Tribunale adito,

- **IN VIA PRELIMINARE:** adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) L.3/2012 per i motivi di cui in premessa e per l'effetto disporre l'immediata sospensione inaudita altera parte del procedimento esecutivo



promosso avanti all'instato Tribunale, R.G. Es.Imm. N n. 96/2011 Tribunale di Fermo disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: per l'effetto, disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG. ES.Imm. n. 96/2011 Tribunale di Fermo.

➤ **NEL MERITO:**

- a) accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, con decreto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10 comma 1° disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11 comma 1°, ai creditori presso la residenza o la sede legale;
- b) adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 comma 2° lett. c) disponendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore: per l'effetto, disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RG. ES.Imm. n. 96/2011 Tribunale di Fermo
- c) nel merito, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 11 e 12 L. 3/2012, disporre l'omologa dell'accordo:
- dichiarare improcedibile la procedura esecutiva immobiliare RG. ES.Imm. n. 96/2011 Tribunale di Fermo nella quale è debitrice esecutata la sig.ra Vita Enrichetta;
 - emanare i provvedimenti previsti all'art. 13 comma 3° in funzione della vendita del compendio immobiliare.
- Con riserva di integrazioni e produzioni documentali nel termine di 15 giorni di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.



7. ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI:

- A) Proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento(art.7, comma 1 e art.8 e ss 1.3/2012) e relativi allegati richiamati in narrativa e di seguito individuati:
 - 1A) Provvedimento di nomina del professionista e accettazione(già allegato alla Proposta);
 - 2A) Elenco dei creditori con l'indicazione somme dovute, (già allegato alla Proposta);
 - 3A) Elenco beni di proprietà in assenza di atti di disposizione dell'ultimo quinquennio (già allegato alla Proposta) ;
 - 4A) Dichiarazione dei redditi relative agli ultimi 3 anni 2018, 2019, 2020 (già allegato alla Proposta);
 - 5A) Relazione particolareggiata art.9 c.3bis e art.14 ter c.3 L.3/2012 con attestazione sulla fattibilità dell'accordo da parte del professionista incaricato corredata dalla documentazione in calce alla stessa indicata; (già allegato alla Proposta)
 - 6A)Autocertificazione ed elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento; (già allegato alla Proposta)
 - 7A)Certificato stato di famiglia; (già allegato alla Proposta)
 - 8A)Estratti conto bancari e attività finanziarie dell'ultimo quinquennio; (già allegato alla Proposta)
 - 9A)Atti di disposizione degli ultimi 5 anni; (già allegato alla Proposta)
 - 10A)Visura al P.R.A; (già allegato alla Proposta)
 - 11A) Ispezione ipotecaria; (già allegato alla Proposta)
 - 12A) Ordinanza di vendita Proc.es.96/2011 presso Tribunale di Fermo;(già allegato alla Proposta)
 - 13A)CTU su immobili di proprietà della sig.ra Vita; (già allegato alla Proposta)



14A) Dichiarazione di intenti degli assuntori con allegati; (già allegato alla Proposta)

15A) Piano di riparto della proposta di accordo. (già allegato alla Proposta)

Fermo, lì 11.07.2022

Enrichetta Vita

Avv. Anna Laura Posa



€

1

2

,

1

1







TRIBUNALE DI FERMO

Il Giudice

-visto il ricorso depositato in data 15 luglio 2022 contenente la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore **VITA ENRICHETTA**, nata a Francavilla D'Ete (AP) il 01.12.1958, CF. VTINCH58T41D760J, residente in Monte San Pietrangeli (FM), Via Lombardia n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Laura Posa del Foro di Fermo (C.F.:PSOHLR63P67D542F), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fermo (FM), via S. Alessandro, n. 3, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato;

-esaminata la documentazione allegata al ricorso introduttivo, compresa quella prodotta dall'O.C.C. in data 24.11.2022, nonché le memorie difensive autorizzate all'udienza del 01.12.2022 del procuratore di Penelope SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, di Intrum Italy S.p.A. e di YODA SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, di Intrum Italy S.p.A. depositate in data 13.01.2023 nonché le memorie difensive del procuratore del ricorrente depositate in data 16.01.2023;

- vista la sospensione della procedura esecutiva n. RG 96/2011 Es. Imm. pendente dinanzi al Tribunale di Fermo disposta con decreto fissazione udienza ex art. 12 bis L. 3/2012 del 10.10.2022;

- rilevato, altresì, che l'opportunità della sospensione è stata valutata, così come previsto dall'art. 12-bis, comma 2, L. n. 3/2012, in ragione del fatto che la stessa procedura riguarda anche il bene immobile e relative pertinenze, sito in Monte San Pietrangeli (FM), via Lombardia n. 4, costituente l'abitazione della ricorrente, meglio identificato nella visura catastale allegata alla relazione particolareggiata dell'O.C.C. (cfr. all. 31);



- rilevato che dal risultato della votazione è emerso che l'accordo non è stato raggiunto in quanto i creditori che hanno prestato consenso alla proposta di accordo rappresentano il 38,04% dei crediti, inferiori quindi al 60% richiesto dalla legge;

osserva che:

- la proposta di composizione della crisi della sig.ra Vita Enrichetta prevede un accordo con estinzione parziale del debito mediante corresponsione di somme messe a disposizione da terzi, ovvero i figli della debitrice stessa, somme che si impegnano ad erogare - così come dagli stessi sottoscritto nella dichiarazione di intenti allegata alla proposta (cfr. allegato 14 A) del ricorso introduttivo), documentando anche l'esistenza delle somme disponibili in loro possesso, - la somma di complessivi euro 100.000,00, (superiore al valore dell'attivo disponibile della debitrice) da ripartire come segue: - crediti in prededuzione : € 5.953,60 per le spese di procedura pagate al 100%;- credito privilegiato di OUTSOURCING PENELOPE SPV SRL: € 61.575,00, pari al prezzo base d'asta ribassato al 75%, ovvero al valore attuale degli immobili sottoposti a procedura, su cui insiste privilegio speciale di ipoteca volontaria di primo grado del creditore, nel rispetto dell'art.7 comma 1 L.3/2012, corrispondente ad una percentuale del 16,82 % dell'importo del debito precisato; - restanti crediti (chirografari e privilegiati declassati a chirografari) : soddisfatti nella percentuale del 1,95%, secondo le modalità riportate nell'allegato 15 A di cui al ricorso introduttivo;

- all'udienza del 1.12.2022 il procuratore costituito della ricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei cessionari Ioda SPV srl e Penelope SPV s.r.l. richiamando la giurisprudenza conforme alle Sez. Un. della Cassazione 2951/2016, eccezione successivamente ribadita nella memoria autorizzata del 16.01.2023; ha insistito, in ogni caso, nella domanda proposta in via subordinata di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter comma 3 l. 3/2012;

- l'inserimento *tout court* delle cessionarie Yoda SPV s.r.l. e Outsourcing Penelope SPV s.r.l. nell'elenco dei creditori rispettivamente al numero 3.c) e numero 3.b) del ricorso introduttivo (pag.6), inserimento che trova la sua conferma nella relazione dell'OCC (cfr. pag. 8), rende ben superabili le contestazioni sollevate dalla ricorrente, attesa la natura confessoria di tale inserimento con riguardo alla sussistenza del credito, "*a fortiori*" quanto alla legittimazione dei detti creditori, così implicitamente ritenuta e dichiarata dalla stessa debitrice;

- anche a voler prescindere da tale valenza confessoria del detto inserimento, si rileva che, secondo la prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, per dimostrare la titolarità del credito è sufficiente che il cessionario produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione recante l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione



di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione e le caratteristiche dei crediti inclusi nella cessione consentano di individuare i rapporti oggetto di cessione, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali (Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 31188/2017; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 17110/2019; Trib. Pavia 1.2.2019; Trib. Forlì 28.10.2019 n. 92; Trib. Ferrara 29.4.2020; Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Sondrio 5.10.2020);

- avendo l'art. 58 TUB inteso introdurre una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco la deroga ivi prevista deve ritenersi non limitata all'esonero dalle formalità "individuali" di cui all'art. 1264 c.c., ma estesa alla semplificazione della prova della cessione stessa: opinando diversamente, infatti, nei casi in cui il credito sia interessato da plurime vicende circolatorie risulterebbe a carico del cessionario un eccessivo aggravio dell'onere probatorio, in contrasto con le finalità perseguite dall'art. 58 TUB (Trib. Treviso 2.10.2020; Trib. Pavia 1.2.2019);

- a fronte della genericità delle contestazioni della debitrice, basti richiamare sul punto la sentenza della Cassazione n. 10200/2021, secondo cui la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997); in altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile; ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario;



- nel caso in esame, con distinte memorie depositate in data 13.01.2023 il procuratore di YODA SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, di Intrum Italy S.p.A. nonché quale procuratore di Penelope SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, di Intrum Italy S.p.A., ha prodotto dichiarazione della cedente attestante l'intervenuta cessione (cfr. all.1 memorie depositate in data 13.01.2023), fornendo prova effettiva dell'avvenuta cessione in ossequio ai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati.

- in merito, inoltre, alla eccepita nullità dei contratti di mutuo, titoli sui quali si fonda il credito delle intervenute Yoda S.P.V. s.r.l. e Penelope SPV s.r.l. (cfr. sub 2 memoria autorizzata del 16.01.2023), la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a fondamento dell'eccezione sollevata, essendo solo richiamata in modo apodittico la pronuncia della Suprema Corte che si è espressa sul punto;

- *ad abundantiam*, in relazione alla eccepita nullità dei contratti di mutuo stipulati da Carisap con l'odierna ricorrente, ed asseritamente ceduti da tale istituto di credito alle società Yoda S.P.V. s.r.l. e Penelope SPV s.r.l., per mancanza di causa (cfr. sub 3 memoria autorizzata del 16.01.2023), si rileva altresì l'illeggibilità della prova allegata (cfr. all. 3 memoria autorizzata del 16.01.2023).

Rilevato altresì che:

-in ragione del deposito della proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento nell'interesse della ricorrente, è stata fissata udienza di omologa in data 01/02/2022 e che nella stessa udienza il procuratore costituito della ricorrente, - atteso l'esito negativo circa l'approvazione del piano da parte dei creditori, sciogliendo la relativa riserva già espressa nel ricorso, - ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione dei beni;

- la Corte Costituzionale con la recente sentenza del 8/4/2021 n. 61 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art 14 quater l.3/2012 nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di conversione, quella della mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta, fornendo una lettura costituzionalmente orientata della norma e ritenendo che, vertendosi nell'ambito del rito camerale, come pure in quello ordinario, è sempre consentito al giudice qualificare e modificare la domanda originaria proposta e, nello specifico, la proposta di accordo in quella di liquidazione del patrimonio qualora ritenga sussistenti le relative condizioni di legge, come pure è consentito alla parte già in fase di presentazione del ricorso di formulare la domanda in via subordinata, come nel caso di specie (cfr. in particolare in parte motiva la sentenza del Giudice delle Leggi laddove si afferma: "*I requisiti per accedere alla liquidazione...sono del resto in buona misura sovrapponibili a quelli previsti dalla legge n. 3 del 2012 per la*



procedura di accordo. Tali requisiti sono stati, d'altro canto, già accertati in occasione del giudizio di ammissibilità della proposta di accordo sulla base di documentazione del pari largamente coincidente con quella che deve essere depositata a corredo della domanda di liquidazione"); è dunque irrilevante il motivo che abbia indotto, nella specie, la ricorrente a preferire lo strumento della liquidazione del patrimonio a quello dell'accordo di composizione della crisi (se, ad esempio, per la mancata omologa dell'accordo per effetto del dissenso manifestato dai creditori sulla proposta o a seguito di una piu' approfondita valutazione della procedura di composizione della crisi e di quella della liquidazione del patrimonio, al cui esito abbiano ritenuto di rinunciare alla proposta di accordo);

-nel ricorso l'istante aveva già formulato espressa "...in via subordinata, in ipotesi di mancato raggiungimento dell'accordo, verrà chiesta la liquidazione del patrimonio, secondo l'art. 14 ter comma 1 L. 3/2012," (cfr. pag. 11 del ricorso);

-nel caso in esame, in cui il Tribunale adito è competente e sono stati depositati i documenti prescritti, può pertanto procedersi alla conversione della proposta di accordo con la liquidazione del patrimonio, sussistendo i relativi presupposti di ammissibilità sotto il profilo soggettivo ex art. 6 sia ex art. 7 l. n. 3/2012, in considerazione della qualifica del debitore e della natura dei debiti contratti, né ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, c. 2, L. n. 3/2012;

-oltre all'insussistenza delle condizioni di inammissibilità a norma dell'art. 7 comma 2, lettere a) e b), per la liquidazione del patrimonio l'art. 14-ter, comma 3, prevede che "Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi ...";

-nel caso di specie l'assenza dell'inventario è solo formale, considerato l'elenco dei beni dettagliatamente descritto al paragrafo 1.4 della relazione dell'O.C.C., ed in ogni caso l'eventuale assenza non osterebbe all'ammissibilità della liquidazione, e ciò in conformità a quanto già affermato al riguardo dalla giurisprudenza di merito (decreto Trib. di Ivrea in data 8/11/2019, che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione ex artt. 14-ter e ss. L. 3/2012 nei confronti di un lavoratore autonomo, nonostante quest'ultimo non avesse allegato alla domanda l'inventario di tutti i beni, ravvisando che il requisito in esame deve essere interpretato "cum grano salis", ovvero "con un pizzico di buon senso" e non in senso perentorio e preclusivo);

-infatti la ratio di tale orientamento è da ricercarsi nella circostanza che, nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio, costituisce un preciso compito del liquidatore, previsto dall'art. 14-sexies, la formazione dell'inventario dei beni del debitore, da sottoporre a liquidazione



nei tempi e con le modalità che riterrà opportune, indicate nell'apposito programma di liquidazione redatto entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies);

-pertanto è condivisibile la sopra citata interpretazione del terzo comma dell'art. 14-ter, in quanto l'eventuale inosservanza di tale disposizione, limitatamente all'inventario dei beni, è superata dalla formazione dell'inventario effettuata successivamente dal liquidatore nominato in caso di apertura della procedura di liquidazione, senza quindi che tale mancanza possa ledere le ragioni ed i diritti del debitore;

-quanto al contenuto della domanda nella procedura di liquidazione dei beni, che la stessa presuppone la messa a disposizione da parte del debitore di tutti i beni e di tutte le risorse attive compresi i beni e redditi futuri, con la sola esclusione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 l. 3/2012 ovvero dei beni impignorabili e dei proventi dell'attività lavorativa, nei limiti necessari per far fronte alle esigenze di vita personale e familiare nei limiti indicati dal giudice;

-quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, dallo stesso sono sottratti ex art. 14 ter comma 6 L. n° 3/2012, per quel che rileva nel caso di specie, *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*, e sul punto risulta che la ricorrente, pensionata, ha dichiarato: di poter contare su entrate mensili n e t t e pari a € 1 . 6 7 0 , 0 0 (cfr. pag. 15 relazione OCC); che il nucleo familiare è composto, oltre che dalla ricorrente, dal coniuge xxxxxx, il quale percepisce una pensione di euro 893,00 netti mensili (cfr. all. 30 relazione OCC) e contribuisce alle spese necessarie della famiglia, e dalle figlie xxxxxxxx e xxxxxxx, economicamente indipendenti; appare equo, pertanto, determinare l'importo necessario per far fronte alle proprie esigenze di vita in misura pari a complessivi € 2.630,00 mensili (cfr pag. 10 ricorso introduttivo), mentre tutti gli ulteriori proventi dovranno essere versati alla procedura;

- nella specie alla procedura di liquidazione del patrimonio è possibile accedere, stante la presenza di beni mobili e immobili, tutti elencati e descritti nel paragrafo 1.4 della relazione O.C.C. (pagg. 13 e 14) ed al quale si rimanda per la compiuta identificazione degli stessi, con il ricavato della liquidazione degli stessi beni, che il soggetto sovraindebitato mette a disposizione del ceto creditorio;

- la documentazione prodotta consente, infatti, di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

- allo stato non emergono, pertanto, condizioni di inammissibilità, considerato che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione



compiuta della situazione economica e patrimoniale della debitrice, nè, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista, emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso, vista, in particolare, la natura degli atti dell'allegato 9 A, in cui risultano effettuati pagamenti a parti processuali vittoriose in giudizio in cui la ricorrente è stata soccombente, nonché pagamenti all'erario effettuati grazie a riscossioni a vario titolo (donazione, risarcimento del danno, eredità buoni fruttiferi);

appare opportuno indicare quale liquidatore la professionista già nominata Gestore della Crisi dall'OCC dott.ssa Monica Gennari, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., come previsto dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) della L.3/2012, la quale dovrà procedere ai sensi dell'art. 14-novies, comma 2, l. 3/2012, in esecuzione del programma di liquidazione, alla vendita dei beni immobili sopra identificati tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati, e che nella specie, considerata la pendenza della procedura esecutiva sopra indicata, potrà subentrare a quest'ultima, come espressamente prevede il citato comma 2 dell'art.14-novies;

P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di:

- VITA ENRICHETTA (c.f. VTINCH58T41D760J) nata a Francavilla D'Ete (AP) il 01.12.1958, residente in Monte San Pietrangeli (FM), Via Lombardia, n. 4;
- nomina liquidatore la dott.ssa Monica Gennari;
- ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui risulta essere proprietaria la ricorrente;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies, co. 5 L. n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. n. 3/2012;
- dichiara che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, l. n. 3/2012, dal 20/06/2022 fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o



privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile;

- fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14 ter, co. 6, lett. b) in € 2.630,00 al mese per dodici mensilità;
- fissa al liquidatore termine al 29.02.2024 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/2012, disponendo che proceda, altresì, alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale, con decorrenza del primo semestre dall'accettazione della nomina, unitamente al deposito di una relazione esplicativa dell'attività svolta;
- invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al G.E. della procedura esecutiva R.G. Es. Imm. 96/2011 Tribunale di Fermo, avente ad oggetto i beni della ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità, ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole;
- dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati, previa opportuna cancellazione dei nominativi dei soggetti interessati e dei loro dati personali, con inserimento sul sito internet www.tribunale.fermo.giustizia.it;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla ricorrente ed al liquidatore nominato.

Fermo, li 12/02/2024

Il Giudice

Dott.ssa Sara Marzialetti

